PROVVEDIMENTI PEL PERSONALE COTTIMISTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 4

Nella prima applicazione della presente legge e fino a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII, hanno titolo alla nomina di impiegato avventizio i cottimisti in servizio presso le Casse di risparmio postali che abbiano esercitato lodevolmente le proprie mansioni per almeno tre mesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addi' 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BENNI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 3 settembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti pel personale cottimista dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi
Estremi	Legge 22 luglio 1939, n. 1148
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-pel-personale-cottimista-dell-amministrazione-delle/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it